

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 010/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 010/CSA– RIUNIONE DEL 18 GIUGNO 2015

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.8.2015 INFLITTA AL SIG. LOVATO GIOVANNI SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/REGGIANA DEL 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 215/DIV del 18.5.2015)

La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.8.2015 inflitta al sig. Lovato Giovanni seguito gara Ascoli Picchio/Reggiana del 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 215/DIV del 18.5.2015) perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive.

La ricorrente evidenzia l'incongruità della ricostruzione dei fatti tra ciò che è riportato nei referti dell'arbitro, nei referti del Commissario di campo e di quelli del Collaboratore della Procura Federale in merito alla esatta frase pronunciata dal Lovato e, inoltre, la mancanza della reiterazione e, di conseguenza, la non proporzionalità della sanzione comminata rispetto all'atteggiamento assunto dallo stesso.

La ricorrente infine, nel ricordare la sussistenza delle attenuanti, in particolare lo stress dovuto all'importanza della gara per l'ammissione al Campionato di Serie B, e l'assenza della recidiva, chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio.

La Corte, letto il ricorso ed udita la parte la quale ha riconosciuto di aver assunto un atteggiamento offensivo ma non con la gravità come riportata nel referto arbitrale, rileva l'incongruenza tra i diversi referti e, seppur come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata, i fatti come descritti da entrambi gli altri referti mettono in evidenza la sproporzionalità della sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno e, per l'effetto, ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Lovato Giovanni.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAZZONI LUCA, SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 18.5.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com.Uff. n.108 del 18.5.2015) infliggeva al calciatore Mazzoni Luca la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara per fatti avvenuti nella gara Livorno/Vicenza del 16.5.2015.

E ciò per avere, al termine della gara, colpito un avversario con uno schiaffo al volto e per avere, all'atto dell'espulsione, rivolto al direttore di gara espressioni gravemente ingiuriose.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società A.S. Livorno Calcio S.r.l., deducendo erroneità della qualificazione dei fatti contestati ed incongruità della sanzione.

In particolare la decisione impugnata non ha tenuto conto della particolare tensione venutasi a creare dopo la concessione del calcio di rigore in favore del Vicenza allorché i calciatori vicentini iniziarono a festeggiare davanti alla porta del Mazzoni; il calciatore Brighenti, passando accanto al portiere battuto, non le risparmiava uno sftò.

Occorre precisare che il Mazzoni reagiva d'istinto, colpendolo lievemente con la mano; lo stesso arbitro nel referto tiene a precisare che il colpo (tra l'orecchio e la guancia) non provocava danni fisici, che il calciatore avversario non necessitava di cure mediche e che il colpo era di lieve entità. Da ciò non si può che dedurre che la condotta del Mazzoni non è connotata da intenzionalità lesiva e violenta, come d'altronde precisa lo stesso arbitro.

Non si possono poi considerare gravemente ingiuriose le parole "siete una vergogna, vergognatevi".

Per quanto concerne la sanzione si ritiene eccessiva e sproporzionata in relazione alla natura e alla gravità dei fatti contestati, né tiene conto della circostanza attenuante della provocazione.

Nel reclamo si riportano, poi, alcune massime della Corte Federale che in casi più o meno analoghi ha inflitto una sanzione molto più mite. In particolare si sottolinea che è il dolo specifico, ossia la volontà di arrecare solo un male all'avversario, al di fuori di ogni possibile contesto di gioco, che caratterizza la condotta violenta.

Pertanto si chiede la riforma della decisione impugnata, riducendo la sanzione comminata al Luca Mazzoni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, riservandosi ogni facoltà in sede istruttoria: come l'invio di un supplemento di rapporto o l'audizione telefonica dell'arbitro al fine di meglio chiarire i fatti contestati.

Il reclamo è solo parzialmente fondato in relazione all'entità della sanzione.

Al Mazzoni sono addebitate due condotte censurabili: l'aver dato uno schiaffo al calciatore avversario che lo aveva deriso dopo il rigore ed avere pronunciato la frase "vergogna, vergognatevi..." all'arbitro. Lo schiaffo è definito nel rapporto arbitrale di lieve entità e le parole pronunziate non possono certamente considerarsi gravi, considerando la tipologia del turpiloquio nei confronti degli arbitri.

Fatte le doverose valutazioni secondo l'articolo 16 C.G.S. e la circostanza che lo schiaffo è stato dato al giocatore avversario che sotteva esso portiere, si può anche valutare tale atteggiamento come provocazione.

Di conseguenza si ritiene equo sanzionare il reclamante per due giornate per ogni singola violazione. Di guisa che la squalifica va ridotta da cinque a quattro giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e, per l'effetto, ridetermina in 4 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calc. Mazzoni Luca.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2015 ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. SAURO NOTARI, SEGUITO GARA SAVONA/GUBBIO DEL 23.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 220/DIV del 25.5.2015)

La società A.S. Gubbio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, al proprio Presidente, Sig. Sauro Notari, (cfr. Com. Uff. n. 220/DIV del 25.5.2015), in relazione alla gara Play-out Savona FBC/A.S. Gubbio, con la quale il detto Giudice lo ha inibito: a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino a tutto il 31.10.2015 con ammenda di € 3.000,00. La sanzione veniva inflitta "perché al termine della gara entrava indebitamente sul terreno di gioco e avvicinandosi all'arbitro gli rivolgeva una espressione gravemente offensiva; analogamente rivolgeva agli addetti federali reiterate frasi offensive con l'invito a segnalare il suo comportamento per essere punito con una multa".

La A.S. Gubbio 1910 S.r.l. con il ricorso introduttivo ha chiesto, in via principale, la revoca e/o l'annullamento della sanzione irrogata ed, in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata nella misura diversa ed inferiore che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto della reale natura e gravità dei fatti come rappresentati in ricorso, nonché dell'oggettivo contesto nel quale deve essere ricondotto l'accaduto e dei criteri di oggettiva valutazione del comportamento.

La società reclamante sostiene l'insussistenza della violazione contestata per mancanza assoluta di ogni atteggiamento irrispettoso e/o offensivo nei confronti del direttore di gara e degli addetti federali.

Infatti, a detta della ricorrente, l'intento del Sig. Notari non era quello di insultare il direttore di gara, quanto piuttosto di sottolineare una legittima rimostranza per la direzione di gara alla quale ritiene di dover imputare la sconfitta. Il termine proferito non era diretto alla persona dell'arbitro, ma era da intendersi riferito alle modalità con le quali era stato diretto l'incontro.

Anche per quanto riguarda i delegati della L.I.C.P. e della Procura Federale, parte ricorrente evidenzia come le parole proferite non fossero in alcun modo indirizzate, né riferite a questi soggetti, né tanto meno fossero atte ad offendere la loro reputazione e quella degli organi federali.

Si sarebbe trattato di "una sorta di pensiero "ad alta voce", senza alcun destinatario particolare".

Alla seduta del 18.6.2015, in assenza della società reclamante, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Parte ricorrente non contesta di aver proferito le frasi riportate dal direttore di gara nel referto arbitrale, ma sostiene che queste non fossero indirizzate nei confronti dei delegati della L.I.C.P. e della Procura Federale così come la frase "vergognatevi, dovete vergognarvi! Avete fatto pena!" non era diretta alla persona dell'arbitro, ma alle modalità di direzione dell'incontro.

La ricostruzione dell'episodio riportata nel referto arbitrale non lascia dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti, che viene così descritta: "A fine partita, mentre rientravo negli spogliatoi mi veniva incontro una persona riconducibile alla società Gubbio, il quale mi diceva le seguenti parole con tono di voce molto alto: vergognatevi, dovete vergognarvi! Avete fatto pena! Il tutto veniva ripetuto per circa una trentina di secondi fino a quando altri dirigenti del Gubbio lo trascinarono dentro lo spogliatoio per farlo smettere. In seguito il delegato della lega pro mi riferiva che questa persona era stata identificata ed era il presidente del Gubbio Sauro Notari".

In considerazione di quanto sopra, tenuto altresì conto della fede privilegiata che assiste la refertazione degli ufficiali di gara, appare incontrovertibile che le espressioni riportate nel referto di gara siano state dirette proprio all'arbitro.

Del pari deve affermarsi per quanto riguarda le frasi rivolte nei confronti dei delegati della Lega Pro e della Procura Federale, così come esposte nei loro rapporti di fine gara.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata rispetto all'intensità delle offese rivolte all'arbitro ed ai rappresentanti della Lega Pro e della Procura Federale.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, sia per l'intensità ed offensività delle espressioni formulate nei confronti del direttore

di gara, del commissario di campo della L.I.C.P. e del rappresentante della Procura Federale da parte del massimo dirigente della società Gubbio 1910 che, nella circostanza, ha completamente disatteso i fondamentali doveri di lealtà e compostezza cui è tenuto *in primis* un dirigente del suo rango, in ossequio alla normativa federale.

Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, di certo, irrispettoso e riprovevole, tenuto conto dell'effettiva lesività delle espressioni usate, si ritiene congruo, anche sulla scorta dei precedenti della giurisprudenza federale, ridurre la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale, fino a tutto il 31.07.2015.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l'appello proposto avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro, dev'essere parzialmente accolto e la sanzione dell'inibizione, per l'effetto, ridotta e rideterminata, infliggendo al Sig. Notari Sauro, Presidente della A.S. Gubbio 1910 s.r.l., l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino a tutto il 31.07.2015.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia) e, per l'effetto, ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Sauro Notari.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/REGGINA DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015)

Il Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., di Messina, ha proposto reclamo contro la sanzione dell'ammenda di €. 30.000,00 inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione ai fatti, in atti descritti, accaduti nel corso dell'incontro, valevole per i "Play-Out", del 30.5.2015. La motivazione del provvedimento così recita *"perché propri sostenitori prima dell'inizio della gara e durante la stessa introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e petardi che venivano lanciati sul terreno di gioco, più volte durante la gara ed in particolare dopo la segnatura della rete della squadra avversaria, in numero tale da costringere ad una sospensione della gara per circa cinque minuti onde permettere il loro spegnimento; gli stessi durante la gara lanciavano sul terreno di gioco numerose bottigliette semipiene d'acqua, senza conseguenze; al termine dell'incontro alcuni sostenitori scavalcata la recinzione entravano sul terreno di gioco e aprivano una porta di accesso facendo entrare sul terreno di gioco altri sostenitori con intento aggressivo, prontamente fermati dall'intervento delle forze dell'ordine; per comportamento gravemente omissivo degli addetti alla sicurezza che al termine del primo tempo di gara contribuivano a provocare un principio di rissa fra calciatori e dirigenti delle due squadre che rientravano negli spogliatoi; tale incresciosa situazione costringeva l'arbitro a richiedere nell'intervallo della gara la sostituzione degli addetti alla sicurezza con rappresentanti delle forze dell'ordine, richiesta non accolta dal funzionario di polizia, non avendo disponibilità di ulteriore personale; in ogni caso si provvedeva degli addetti alla sicurezza con altri addetti; per tale situazione l'arbitro iniziava il secondo tempo di gara con circa 10 minuti di ritardo; perché dopo il termine della gara e fuori dall'impianto sportivo alcuni sostenitori lanciavano verso l'autovettura che trasportava gli ufficiali di gara numerosi sassi e colpivano la stessa con alcune cinghiate provocando danni alla vettura stessa (obbligo risarcimento danni, se richiesto)".*

Nel suo atto di gravame il rappresentante della società ritiene che la sanzione sia eccessivamente severa in quanto il Giudice di prime cure, nel formare il proprio convincimento, non avrebbe tenuto conto: a) dell'adozione, da parte del sodalizio isolano, di modelli di organizzazione idonei a prevenire comportamenti antisportivi; b) della collaborazione prestata alle Forze dell'Ordine e agli Ufficiali di Gara; c) del regolare svolgimento della gara, malgrado gli accadimenti narrati; d) di quanto pronunciato dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, tutti sanzionati in maniera non altrettanto gravosa. Se ne chiede, in conclusione, un significativo ridimensionamento.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l'avv. Russo il quale ha concluso per l'accoglimento del reclamo.

La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame possa essere parzialmente condiviso.

Non può trovare adesione, in primo luogo, la dedotta esimente/attenuante di cui all'art. 13 C.G.S. in quanto non si può avvalorare la tesi che la società ha posto in essere modelli di organizzazione idonei a prevenire comportamenti antisportivi poiché, dagli atti depositati, emerge, invece, tutta l'inadeguatezza del complessivo impianto preventivo asseritamente predisposto dalla società ospitante. Ciò è dimostrato sia dal comportamento dei suoi tesserati - che hanno preso parte ad un'indecorsa rissa, non ostacolati in questo da alcuno - dai suoi stewards (tanto da dover essere chiesta la loro integrale sostituzione) che dai suoi tifosi i quali, senza che alcuno della società si sia frapposto, hanno lanciato sassi verso l'autovettura in uso all'arbitro, danneggiandola mentre lasciava l'impianto.

A tutto voler concedere, le prospettate misure adottate si sono dimostrate del tutto inidonee allo scopo, per cui nessuna attenuante o esimente può essere invocata o accordata.

Lo stesso deve dirsi, poi, per l'asserita "indubbia e meritoria attività di cooperazione con le Forze dell'Ordine e di assistenza con gli Ufficiali di gara" perché questo non costituisce, certamente, un *quid pluris* ma l'essenza del nucleo minimale dei doveri che una società affiliata deve garantire. E nulla, oltre al doveroso contenuto minimale è stato posto in essere.

Né può essere condivisa l'asserzione circa il regolare svolgimento della gara, smentita, per *tabulas*, da quanto refertato dall'arbitro, dal collaboratore della Procura Federale e dal Commissario di Campo. Da lettura di questi atti emerge, infatti, che durante tutto l'incontro il regolare svolgimento è stato turbato dalle condotte illegittime dei tifosi, che hanno lanciato a più riprese fumogeni, fino a determinare una temporanea sospensione dell'incontro quasi al termine del secondo tempo e, non contenti, hanno alternato a questi anche lanci di bottiglie di acqua. Al termine, *ad abundantiam*, un'invasione di campo e l'aggressione di uno steward.

Da parte dei tesserati, poi, non ci si può esimere dal rilevare l'obliterazione di qualsiasi *fair play*, così da inscenare un'indecorsa rissa nell'intervallo di gara.

Non spetta a questa Corte dare giudizi morali ma solo valutare, sotto un profilo strettamente giuridico, gli eventi. Ma anche in questo ambito non ci si può esimere dal sottolineare come fortemente in contrasto (a dir poco) con le regole di correttezza, lealtà e probità sportiva sia stato il generale e pervicacemente reiterato atteggiamento dei dirigenti e dei giocatori della società reclamante che non si sono, di certo, posti remore di sorta nel far trascendere uno spettacolo sportivo a invereconda gazzarra.

In questo, efficacemente collaborati dagli avversari.

La indubbia gravità dei fatti, allora, non consente di attenuare il severo e condivisibile verdetto del giudice di prime cure che merita solo di essere ridimensionato, nella misura della sanzione inflitta, solo in ragione dell'indiscusso, alto tasso di agonismo che ha permeato l'incontro in esame.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina e, per l'effetto, ridetermina in € 20.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Marco Lipari, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

5. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.8.2015 INFLITTA AL SIG. TROTTA ANTONINO SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO DI DIVISIONE UNICA, AVERSA NORMANNA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015)

La società S.S. Ischia Isola Verde impugna la sanzione, inflitta al proprio tesserato e dirigente Sig. Antonio Trotta, dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.8.2015, per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara di play out del campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico Aversa Normanna/Ischia Isolaverde disputata il 31.5.2015 (decisione del Giudice Sportivo – Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015).

La reclamante espone che la sanzione contestata è stata irrogata sulla base del referto arbitrale e dell'allegato rapporto dell'assistente arbitrale Sig. Loni Maurizio, secondo il quale, al 48' del secondo tempo, il Sig Trotta "nell'intento di perdere tempo entrava sul terreno per circa 5 metri gridando 'è finita, devi fischiare, stronzo!'. In conseguenza di tale segnalazione, il direttore di gara disponeva l'allontanamento del Sig. Trotta dal recinto di giuoco.

La società ora ricorrente non intende mettere in discussione la ricostruzione dei fatti enunciata negli atti ufficiali, ma sostiene l'eccessiva misura della sanzione inflitta.

In questi termini, il reclamo è fondato.

Va premesso che il dirigente di una società sportiva, impegnato in una competizione rilevante come le partite di play-out del campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico, dovrebbe sempre osservare un comportamento rispettoso del regolare svolgimento della gara. Pertanto, sono senz'altro censurabili condotte caratterizzate da una grave ed eclatante contestazione offensiva delle decisioni dell'arbitro, tanto più se accompagnate da gesti diretti ad amplificare la portata aggressiva delle parole (come l'ingresso in campo, di ben 5 metri oltre i limiti).

Ciò chiarito, per l'offesa concretamente arrecata dal Trotta all'arbitro, consistente in un epiteto ingiurioso, accompagnato dalla introduzione sul terreno di giuoco), il Collegio ritiene congrua la sanzione della inibizione fino a tutto il 31.7.2015.

In definitiva, quindi, il ricorso va accolto nei termini indicati ai punti che precedono.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. di Ischia (Napoli) e, per l'effetto, ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Trotta Antonino.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO DI DIVISIONE UNICA, AVERSA NORMANNA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015)

La società S.F. Aversa Normanna S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 225/Div del 1.6.2015, con la quale, con riferimento alla gara Aversa Normanna/Ischia Isolaverde del 30.5.2015, è stata inflitta la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00.

Queste le ragioni del provvedimento del Giudice Sportivo: «perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco in direzione del portiere della squadra avversaria tre bottigliette d'acqua, senza colpire; i medesimi, più volte durante la gara, indirizzavano verso il quarto ufficiale reiterate frasi offensive ed alcuni sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; perché al termine della gara numerose persone non identificate, ma riconducibili alla società, entravano nel recinto di gioco con l'intento di aggredire alcuni calciatori della squadra avversaria, prontamente fermati dalle forze dell'ordine; gli stessi lanciavano verso un addetto federale due bottigliette semipiene d'acqua che lo colpivano al torace ed alla scapola causandogli dolore, ma non ulteriori conseguenze; perché al termine dell'incontro persona non identificata, con la collaborazione di alcuni addetti alla sicurezza, si introduceva indebitamente nella zona antistante gli spogliatoi e raggiunto l'arbitro che si apprestava a lasciare l'impianto sportivo e dopo avergli rivolto volgari frasi offensive gli rovesciava addosso il contenuto di una bottiglia d'acqua bagnandolo completamente, il tutto alla presenza degli addetti alla sicurezza che omettevano qualsiasi tipo di intervento».

Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la società S.F. Aversa Normanna

S.r.l., lamentando eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, anche in relazione alla sussistenza di «svariate e significative circostanze attenuanti, completamente ignorate dall'organo di prima istanza». In particolare,

➤ la società reclamante richiede la valorizzazione della circostanza dell'adozione di «modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi di qualsiasi genere, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo». Segnatamente, la S.F. Aversa Normanna evidenzia come la stessa si avvalga da tempo, «per il servizio d'ordine in occasione delle gare interne, di un complesso ed efficiente apparato di sicurezza, che prevede, tra l'altro, l'impiego di numerosi stewards, tutti previamente ed accuratamente formati ed istruiti, in affiancamento alla istituzionale presenza di Agenti di P.S.»;

➤ nella stessa direzione la società reclamante sottolinea anche quella che definisce «indubbia e meritoria attività di cooperazione con le Forze dell'Ordine e di collaborazione ed assistenza verso gli Ufficiali di gara, svolta dalla società istante a fini sia preventivi che di vigilanza»;

➤ «sempre in un'ottica attenuativa della punizione irrogata» la S.F. Aversa Normanna rimarca «come gli episodi in contestazione non abbiano in alcun modo influito sulla regolarità della gara di cui trattasi, la quale si è svolta ed è terminata nella più completa normalità e tranquillità».

La ricorrente società, infine, richiama una serie di precedenti giurisprudenziali in applicazione dei quali, a suo dire, la sanzione di cui trattasi meriterebbe una congrua riduzione.

Alla seduta svoltasi innanzi a questa C.S.A. in data 18.6.2015 è comparso l'avv. Crispino, come da delega, per la società reclamante. Richiamate ed illustrate le argomentazioni di cui al ricorso, il predetto difensore ha insistito per l'accoglimento dello stesso e per una congrua riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

All'esito della camera di consiglio la Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

Motivi

Il ricorso non merita accoglimento.

Gli episodi contestati alla società S.F. Aversa Normanna sono molteplici e, taluni, anche gravi. Si legge nel rapporto del direttore di gara: «all'8' p.t. i tifosi dell'Aversa lanciavano 3 bottigliette d'acqua verso il portiere dell'Ischia senza colpirlo. Tra il 10' e il 13' del s.t. il quarto ufficiale veniva colpito da sputi». Al termine della gara, prosegue il direttore di gara, allorché lo stesso si accingeva a salire sul taxi posizionato all'interno dello stadio, «una persona non in elenco ma riconducibile alla società Aversa, con l'ausilio degli steward, ha avuto modo di entrare in una zona riservata, e si è avvicinata a me, lanciandomi una bottiglietta piena d'acqua, bagnandomi tutto da cima a fondo. Mi rivolgeva le seguenti frasi: questo è per te stronzo, ti sei venduto all'Ischia, pezzo di merda. La persona in questione si è allontanata con calma senza che tra steward e responsabili della sicurezza siano intervenuti a mia difesa».

Il quarto ufficiale, nel proprio rapporto, segnala che tra il 10' e il 13' del secondo tempo è stato colpito «da cinque sputi all'altezza delle spalle provenienti dal settore occupato dai tifosi della squadra ospitante», che contestualmente gli indirizzavano frasi dal contenuto offensivo e di disprezzo.

Questo il rapporto del Commissario di campo in relazione ai fatti verificatisi al termine della gara: «al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi, in un notevole stato di confusione improvvisamente creatosi nello spazio compreso tra l'ingresso agli spogliatoi e l'ingresso al terreno di gioco, persone non identificate cercavano di colpire un calciatore dell'Ischia Isolaverde rimasto in slip mentre cercava di raggiungere il proprio spogliatoio il quale, a loro dire, avrebbe festeggiato in modo offensivo ed irriverente. Alcune persone non identificate entravano all'interno del corridoio dal quale si accede agli spogliatoi, cercando di raggiungere lo spogliatoio dell'Ischia Isolaverde, ma frenate dall'intervento mio e delle forze dell'ordine hanno iniziato a lanciare bottiglie di plastica verso lo spogliatoio dell'Ischia Isolaverde, due delle quali mi hanno colpito, rispettivamente al torace (bottiglia priva di tappo) ed alla scapola sinistra (bottiglia con tappo), le quali mi hanno provocato discreto dolore. Rientrate definitivamente le squadre nei rispettivi spogliatoi è stato ristabilito l'ordine. I calciatori delle due squadre, fatta la doccia e rivestitisi, hanno lasciato l'impianto sportivo senza alcun problema. Ho quindi atteso l'uscita dell'arbitro e degli assistenti a colloquio con l'osservatore. Ultimato il colloquio ed uscito per primo l'arbitro, in attesa che uscissero dallo spogliatoio gli assistenti e l'osservatore arbitrale, una signora bionda, entrata

nello spazio protetto, compreso tra l'ingresso agli spogliatoi e l'ingresso al terreno di gioco attraverso il varco spogliatoi, presidiato dallo steward con la pettorina n. 2 (Pagano Giovanni), avvicinatasi a me ed all'arbitro, ha lanciato addosso all'arbitro l'acqua contenuta all'interno di una bottiglietta (senza lanciare la stessa) profferendo la frase "mo ti sei fatto la doccia così ti rinfreschi un po'", dileguandosi subito dopo attraverso il varco da cui era entrata. Dopo alcuni minuti l'arbitro, gli assistenti, l'osservatore arbitrale e lo scrivente hanno lasciato l'impianto senza ulteriori problemi».

Nella segnalazione del collaboratore della Procura Federale, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, è dato leggere: «Al minuto 54' della ripresa, piovevano oggetti (bottigliette di plastica) e sputi dal settore occupato dalla tifoseria casalinga (distinti). Lo scrivente veniva colpito da uno di questi sputi. A fine partita, al rientro negli spogliatoi, il n. 3 dell'Ischia Isolaverde (Francesco Bruno) festeggiava in maniera eclatante nonché provocatoria nei confronti dei sostenitori dell'Aversa. Tanto bastava perché si creasse un accenno di rissa, con tanto di bottigliette di plastica piene da parte di entrambe le squadre. La rissa veniva immediatamente sedata dagli organi competenti».

I fatti sanzionati dal Giudice Sportivo, peraltro neppure contestati dalla società reclamante, appaiono pacifici e comunque accertati dalle convergenti segnalazioni contenute nei rapporti ufficiali del direttore di gara, dell'assistente, del commissario di campo e del collaboratore della Procura Federale. I suddetti fatti sono sussumibili nella fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 14, comma 3, C.G.S.: «Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone».

Per comportamenti di tal genere queste le sanzioni previste dal successivo comma 2: « Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1».

Ciò premesso, le censure in punto determinazione della sanzione non possono essere condivise e non possono trovare accoglimento. Taluni di siffatti comportamenti sconfinano nell'aggressione fisica nei confronti dell'arbitro e del commissario di campo, mentre con sputi sono stati attinti sia il quarto ufficiale (più volte), sia il collaboratore della Procura federale. Ripetuto lancio di bottigliette d'acqua sul terreno di gioco, peraltro indirizzate anche al portiere della squadra avversaria, al direttore di gara ed al commissario di campo (quest'ultimo peraltro, colpito da uno di tali lanci, accusava discreto dolore). Frasi offensive e irrispettose rivolte in più occasione al direttore di gara. Si tratta, insomma, di condotte plurime poste in essere da sostenitori dell'Aversa Normanna, che hanno messo in pericolo l'incolumità pubblica. Fatti gravi e reiterati in diversi contesti spaziotemporali e, dunque, non riconducibili ad un unico episodico contesto. Peraltro, conseguenze peggiori sono state evitate soltanto grazie all'intervento della forza pubblica.

Prive di pregio, poi, le circostanze evidenziate dalla società reclamante a fini attenuanti.

Non può essere, anzitutto, accolta la richiesta di valorizzazione dell'adozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi e, segnatamente, della circostanza di essersi avvalsa, per il servizio d'ordine in occasione delle gare interne, «di un complesso ed efficiente apparato di sicurezza, che prevede, tra l'altro, l'impiego di numerosi stewards, tutti previamente ed accuratamente formati ed istruiti». In primo luogo, infatti, visto quanto accaduto, non può dirsi che le modalità di prevenzione e sicurezza utilizzate si siano rivelate efficaci. Inoltre, più persone non autorizzate sono riuscite ad introdursi nella zona degli spogliatoi o in zone comunque il cui accesso è precluso ai non addetti, riuscendo anche, come detto, ad

avvicinare l'arbitro e colpirlo con acqua. Con l'aggravante che in quest'ultimo episodio, il comportamento della persona che si è avvicinata all'arbitro, colpendolo con l'acqua della bottiglietta, è stato agevolato proprio da uno steward e, comunque, non è stato impedito né dallo stesso, né dallo stesso, né dai responsabili della sicurezza.

Quanto all'asserita circostanza della «meritoria attività di cooperazione con le Forze dell'Ordine e di collaborazione ed assistenza verso gli Ufficiali di gara», la stessa non è dimostrata (anzi, appare smentita dall'accadimento dei fatti descritti) e, comunque, si tratta di un ordinario dovere posto in capo alle società.

Quanto, infine, alla considerazione che gli episodi contestati non hanno «in alcun modo influito sulla regolarità della gara di cui trattasi, la quale si è svolta ed è terminata nella più completa normalità e tranquillità», ritiene questo Collegio che non si tratti certo di circostanza che può essere valorizzata ai fini dell'attenuazione della sanzione, anche considerato che, nel caso contrario, ben più severa e di altra natura sarebbe stata la risposta sanzionatoria.

Pertanto, la sanzione inflitta, come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e correttamente commisurata alla gravità dei fatti ed alla plurioffensività e reiterazione degli stessi e, merita, dunque, piena conferma.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 7 agosto 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio